

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI ORDONA



Denominazione impianto:

MASSERIA SAN MARCHITTO

Ubicazione:

Comune di Ortona (FG)
Località "Masseria San Marchitto"

Foglio: 11 / 12

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

per la realizzazione di un impianto agrovoltaico da ubicare in agro del comune di Ortona (FG) in località "Masseria San Marchitto", potenza nominale pari a 62,9838 MW DC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Ortona (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG).

PROPONENTE



HYDRA GROUP S.R.L.

Altamura (BA) Via Andrea Giorgio 20 - CAP 70022

Partita IVA: 08596530728

Indirizzo PEC: hydragroupsrl@pec.it

Codice Autorizzazione Unica G4BCDJ4

ELABORATO

Studio Inquadramento Urbanistico

Tav. n°

4RP

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Giugno 2022	Istanza VIA art.23 D.Lgs 152/06 – Istanza Autorizzazione Unica art.12 D.Lgs 387/03			

PROGETTAZIONE

GRM GROUP S.R.L.

Via Caduti di Nassiriya n. 179

70022 Altamura (BA)

P. IVA 07816120724

PEC: grmgroupsrl@pec.it

Tel.: 0804168931



IL TECNICO

Dott. Ing. DONATO FORGIONE

Via Raiale n. 110/Bis

65128 Pescara (PE)

Ordine degli Ingegneri di Pescara n. 1814

PEC: grmgroupsrl@pec.it

Cell:0804168931



Spazio riservato agli Enti

Sommario

1	PREMESSA.....	2
2	DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO	2
3	INQUADRAMENTO URBANISTICO	4
3.1	LO STRUMENTO URBANISTICO DI ORDONA.	4
	LO STRUMENTO URBANISTICO DI ASCOLI SATRIANO	6
	LO STRUMENTO URBANISTICO DI ORTANOVA	7
4	CONCLUSIONE	8

1 PREMESSA

La seguente Relazione Specialistica ha lo scopo di fornire le informazioni utili all'autorizzazione di un impianto agrovoltaiico connesso alla rete Nazionale comprensivo delle scelte progettuali per la connessione e realizzazione di impianti elettrici, in media tensione (MT – 30 kV) ed in alta tensione (AT – 150 kV), necessari alla connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza $P = 62,9838 \text{ kWp}$ (lato corrente continua).

Di seguito sono descritte in maniera sintetica le opere impiantistiche utili alla realizzazione dell'impianto per l'immissione in rete meglio descritte nelle relazioni specialistiche contenute nel progetto.

La Hydra Group S.R.L. con sede in Altamura (BA), Via Andrea Giorgio 20–, P.IVA 08596530728, nell'ambito dei suoi piani di sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, prevede la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in oggetto, di potenza $P = 62.9838 \text{ MWp}$, in località Mass.a San Marchitto, nel Comune di Ortona (FG). L'impianto sarà connesso alla RTN per il tramite della stazione utente di trasformazione, che consentirà di elevare la tensione dell'impianto di produzione dalla Media (MT-30 kV) all'Alta (AT-150 kV), ed un sistema di sbarre AT 150 kV, che raccoglierà l'energia prodotta sia dall'impianto in questione che da altri produttori con i quali si condividerà lo stallo AT della SE RTN assegnato dal Gestore della Rete, ossia la società TERNA. Si precisa che parte del cavidotto interno di connessione tra i lotti dell'impianto ricade nel comune di Ortona, mentre il cavidotto esterno e la sottostazione elettrica di consegna ricadono nel comune di Ascoli Satriano.

Il sistema di sbarre sarà connesso alla sezione a 150 kV della futura SE RTN "Deliceto" tramite cavo interrato AT, di lunghezza pari a circa 19000 mt.

2 DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

Il campo agrovoltaiico di cui trattasi, così come progettato secondo le specifiche richieste della società proponente, è del tipo a terra ad inseguimento, ed è costituito da moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 660 Wp, posati in verticale su due file.

Sulla base della potenza di picco del campo in DC e delle caratteristiche dei moduli il campo fotovoltaico è costituito da 95.430 moduli da 660 Wp in silicio monocristallino, posati su due file in verticale su strutture in acciaio zincato direttamente infisse nel terreno con angolo di azimut 30°.

L'area che è nella disponibilità della Hydra Group S.R.L. mediante la stipula di Preliminari di Compravendita regolarmente registrati con i proprietari delle aree interessate, presenta un'estensione complessiva di circa 77.5 ettari e sarà ubicato a Sud-Ovest del centro abitato di Ortona a circa 3.8 km in località "Mass.a San Marchitto", ad una altitudine di circa 160 mt. s.l.m. a 220 mt. S.l.m..

Parte del cavidotto esterno che collega il parco alla Stazione Elettrica di utenza sono ubicati su viabilità pubblica esistente e precisamente la S.P. n. 85, la S.P. n. 105, la S.P. n. 120, la S.P. n. 104, la strada Comunale Deliceto-Ascoli e viabilità vicinale, la stessa stazione elettrica utenza è ubicata nel Comune di Ascoli Satriano, come da STMG, che prevede la connessione su uno stallo a 150 kV del futuro satellite in ampliamento della SE RTN "Deliceto", emessa da TERNA .

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun lotto le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni dei Comune di Ortona.

COORDINATE UTM 33 WGS84			DATI CATASTALI		
LOTTO 1	E	N	Comune	foglio n.	part. n.
Campo 1	552572.41	4569666.75	Ortona	11	66
Campo 1	551134.23	4569186.23	Ortona	12	130
Campo 1	551038.99	4569178.83	Ortona	12	302
Campo 2	550759.53	4568641.06	Ortona	12	17
Campo 2	550837.41	4568786.50	Ortona	12	18
Campo 2	551048.37	4568523.42	Ortona	12	25
Campo 2	550974.64	4568859.46	Ortona	12	67
Campo 2	551267.02	4568801.99	Ortona	12	218
Campo 3	550643.66	4568045.66	Ortona	12	82
Campo 3	550827.55	4568115.20	Ortona	12	87
Campo 3	550730.38	4568101.67	Ortona	12	135

Campo 3	551048.01	4568881.37	Ordona	12	220
Campo 4	551178.34	4569161.59	Ordona	12	132
Campo 4	551273.37	4569176.32	Ordona	12	258
LOTTO 2	E	N	Comune	foglio n.	part. n.
Campo 5	550968.39	4569010.54	Ordona	12	66
Campo 5	552667.32	4569383.02	Ordona	11	80
Campo 5	552818.36	4569179.00	Ordona	11	81
Campo 6	552401.16	4568708.40	Ordona	11	140

Tabella dati geografici e catastali dell'impianto fotovoltaico:

3 INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dall'impianto agrovoltaiico, con annessa viabilità interna e relativi cavidotti di interconnessione interna, e del cavidotto esterno, interessa il territorio comunale di Ordona e Ascoli Satriano dove sarà ubicata anche la stazione Terna , come da STMG, che prevede la connessione su uno stallo a 150 kV della nuova Stazione a SE – 380 / 150 kV di TERNA di "Deliceto", emessa da TERNA . Di seguito per completezza verrà analizzato lo strumento dei comuni interessati all'intervento progettuale (impianto fotovoltaico e cavidotto esterno).

3.1 LO STRUMENTO URBANISTICO DI ORDONA.

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Ordona è un Programma di Fabbricazione (P.d.F.) approvato con Decreto della Regione Puglia n. 4902 del 13/11/1975, variato con Delibera della Giunta Regionale n. 2674 dell'11/04/1980. Nel vigente P.d.F., l'impianto fotovoltaico, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, ricade in zona E, ossia "Zona Agricola". Tali zone sono destinate

essenzialmente all'agricoltura, alle foreste e sono ammesse le attività connesse con l'agricoltura, allevamenti e piccoli depositi di prodotti agricoli, e fissa i seguenti indici e parametri prescrittivi di cui al Regolamento Edilizio annesso al vigente P.d.F art. 47:

- Lotto minimo di intervento: mq 10.000;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq;
- Rapporto di copertura: 5% della superficie lorda;
- Altezza massima: 7,50 m, salvo costruzioni speciali quali silos, ecc.;
- Distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Distanza dalle strade: minima m 20,00 e comunque conformi al D.M. 1./4/1968 n. 1404. In tali zone, in deroga a quanto sopra indicato potranno essere consentite (con delibera del Consiglio Comunale) costruzioni per industrie connesse con la trasformazione e le utilizzazioni dei prodotti agricoli ed edifici connessi con l'attività turistica alberghiera. In tal caso le norme di progettazione che dovranno essere rispettate sono le seguenti:
- Lotto minimo: o per le realizzazioni connesse con la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, il lotto minimo non potrà avere valori inferiori a 5.000 mq, mentre per gli edifici connessi con le attività alberghiere il lotto minimo avrà dimensioni non inferiori ai 10.000 mq;
- Rapporto di copertura: 1/3;
- Altezza massima consentita: o 14,50 m, per le attività industriali agricole salvo costruzioni speciali come contenitori in acciaio; o 21,00 m per le attività turistico-alberghiere;
- Distanza dai confini: pari a H/2 con minimo di m 8,00
- Distanza dalle strade: in conformità al D.M. 1./4/1968 n. 1404. Il P.d.F. non definisce una specifica normativa per tale tipologia di impianti. Ciò si riscontra in numerosi P.d.F. redatti negli anni settanta e ottanta. Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio.

Gli interventi, pur non previsti nell'articolo sopra descritto, non risultano espressamente vietati. L'analisi degli strumenti urbanistici comunali disponibili non ha evidenziato motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in progetto, anche in virtù delle disposizioni del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 che individua le aree non idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese. Si richiama la normativa nazionale, che sancisce la compatibilità degli impianti di fotovoltaici con le aree a destinazione agricola, con il D.Lgs. 387/03, che all'art. 12 comma 7 afferma che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

Come già evidenziato, le modalità realizzative delle opere interferenti con gli Ambiti individuati nel contesto rurale dal PdF di Ortona e dal PUG di Ascoli Satriano, relative esclusivamente al cavidotto interrato di collegamento con la RTN, sono compatibili con le norme tecniche di attuazione del PPTR in

quanto interrate o realizzate con TOC, tecnica che non produce alterazione morfologica e percettiva dello stato dei luoghi.

LO STRUMENTO URBANISTICO DI ASCOLI SATRIANO

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Ascoli Satriano, in cui ricade la sottostazione e il cavidotto esterno, è un Piano Urbanistico Generale, approvato con delibera di Giunta Comunale n.33/2008 il Comune di Ascoli Satriano, con il quale ha recepito gli ambiti del piano urbanistico-paesistico della Regione Puglia, il PUTT/P, previa loro ridefinizione a valle di apposita analisi territoriale eseguita sulla documentazione cartografica di dettaglio.

L'art. 97 delle N.T.A. del PPTR, fa obbligo ai Comuni di adeguare i propri Piani Urbanistici Generali allo stesso PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore e cioè il 23/03/2016 e che trascorso tale termine nei Comuni inadempienti saranno vietate tutte le trasformazioni del territorio in contrasto con il PPTR. Con decisione del Consiglio Regionale tale termine è stato prorogato di un anno al 23/03/2017.

Con DGC n.35 del 02/03/2017 il Comune di Ascoli Satriano, nelle more della predisposizione della variante al PUG vigente (trattasi di fatto di nuovo PUG per renderlo compatibile con la vigente normativa regionale), ha avviato la fase di adeguamento del Piano al PPTR. Dalla Delibera si evince che, a causa del protrarsi dei tempi per l'espletamento delle procedure per l'approvazione della Variante al vigente PUG, tuttora in corso di elaborazione, appare opportuno dover dare priorità al prescritto adeguamento del vigente PUG al PPTR rispetto alle procedure in corso per la sua Variante.

Tale opportunità risiede principalmente nel fatto che, trascorso il nuovo termine per l'adeguamento al Piano Paesaggistico, nei Comuni inadempienti saranno vietate tutte le trasformazioni del territorio in contrasto con il PPTR stesso e ciò potrà comportare il rischio di un blocco quasi totale dell'attività edificatoria in assenza del necessario parere paesaggistico di conformità.

Per quel che riguarda la zonizzazione secondo il PUG del comune di Ascoli Satriano l'impianto ricade in zona agricola.

Il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola, si precisa che il cavidotto esterno di connessione alla stazione elettrica ricade su viabilità pubblica esistente.

LO STRUMENTO URBANISTICO DI ORTANOVA

Il Comune di Orta Nova ha adottato con delibera consiliare n.19 dell'08-03-1991 il P.R.G. del proprio territorio e con delibere di C.C.n.27 del 15-06-1992 e n.46 del 29-06-1992 ha contro dedotto alle osservazioni e/o opposizioni al suddetto strumento urbanistico.

Successivamente la Giunta Municipale con delibera n.406/92 ha incaricato il tecnico redattore del Piano della rielaborazione del P.R.G. adottato con le modifiche e rettifiche relative alle osservazioni e/o opposizioni accolte con le predette delibere di C.C.n.27/92 e n.46/92.

Infine con delibera di C.C.n.62 del 19/10/1992 è stato riadottato il P.R.G. del Comune di Orta Nova accogliendo una serie di prescrizioni che hanno interessato tutti i settori: dal residenziale a quello dei servizi ed attrezzature, da quello produttivo, infine, alla regolamentazione delle destinazioni d'uso nel rispetto di un sistema vincolistico finalizzato alla tutela e valorizzazione ambientale. Con deliberazione della G.R. n.12 del 12 gennaio 1999 il P.R.G. adottato dal Comune di Ortanova con la delibera di C.C. n.62 del 19/10/1992 veniva approvato ai sensi dell'art. 16 – decimo comma – della L.R. n. 56/80 con obbligo di introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche specificate ai punti 6.1 – 6.2 – 6.3 della Relazione Parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto.

A fronte di quanto sopra detto con delibera di G.C. n. 217 del 24.06.1999, il Comune di Ortanova conferiva l'incarico al sottoscritto tecnico redattore per l'aggiornamento dei grafici e rielaborazione dei dati relativi alle modifiche ed osservazioni apportate dalla Regione Puglia, così come riportato nella citata delibera di G.R. n. 12/99.

Attraverso una serie di incontri con l'amministrazione comunale sono state poi definiti gli aspetti qualitativi e quantitativi per la rielaborazione del P.R.G.

Strumenti urbanistici vigenti:

Al fine di disporre di un quadro completo della pianificazione urbanistica vigente del Comune di Orta Nova, si riportano di seguito l'elenco degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi vigenti:

- P.d.F. e R.E., adottati con delibera di C.C. n.50 del 27/4/1970 e n.28 del 18/5/1971, approvati con D.P. n.16587/41 URB. Del 6/6/1971;
- Variante generale al P.di.F. e R.E. e studio particolareggiato delle zone omogenee di tipo "B", adottata con delibera di C.C. n.66 del 13/07/1971, approvato con D.P.G.R. n.159 dell'11/01/1974;
- Studio Planovolumetrico delle zone del P.diF. destinate all'industria, allo sport ed ai servizi, adottato con delibera di C.C. n.284 del 14/11/1974, approvato con D.P.G.R. n.4018 del 01/08/1975;
- Piano di Zona di Edilizia Economica e Popolare, adottata con delibera di C.C. n.6 del 29/01/1979, approvata con delibera di G.R. n.1069 del 29/02/1980;
- Variante al P.diF: per la costruzione dell'Ufficio Postale, adottata con delibera di C.C. del 9/12/1977, approvato con D.R. n.2766 del 17/11/1978;
- P.I.P., in variante al P.diF., adottato con delibera di C.C. n.87 del 09/02/1990, in istruttoria presso l'Ufficio Urbanistico Regionale.

4 CONCLUSIONE

L'analisi dello strumento urbanistico interessato dall'intervento progettuale, non evidenzia una diretta incompatibilità tra l'intervento e le previsioni dei piani in vigore.

Tutte le aree occupate dall'impianto fotovoltaico, la viabilità interna e la stazione elettrica di trasformazione AT/MT ricadono in Zona Agricola ai sensi dello strumento urbanistico del Comune di Ortona.

Il PRG del Comune non definisce una specifica normativa per tale tipologia di impianto. Ciò si riscontra in numerosi PRG redatti negli anni ottanta e novanta. Una maggiore sensibilità sotto questo profilo comincia ad essere presente nei nuovi PUG, sebbene in misura molto limitata. Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio.

Si richiama infine la normativa nazionale, che sancisce la compatibilità degli impianti fotovoltaici con le aree a destinazione agricola, con il D.Lgs. 387/03, che all'art. 12 comma 7 afferma che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".